



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
CATANIA**

Prot. n° 02.02.01/ 52282 del 26 NOV. 2014

Per la massima diffusione e conoscenza, si rende noto che questa Capitaneria di Porto ha emesso in data **18/11/2014**, l'**Ordinanza n° 92/2014** che regola e disciplina i punti di sbarco dei prodotti ittici nei porti del Circondario Marittimo di **Catania**.

Il provvedimento di che trattasi è consultabile sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it alla voce "Ordinanze".

**IL COMANDANTE IN II^
C.V. (CP) Giacomo SALERNO**
CATANIA (CP)
C.V. (CP) GIACOMO SALERNO

Vedasi Elenco di distribuzione allegato

☒ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI – DIR. GENERALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA – ROMA ☒ COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – REPARTO II UFF. IV CCNP – cqcp@pec.mit.gov.it ☒ AUTORITA' PORTUALE – CATANIA areatecnica@porto.catania.it security@porto.catania.it ☒ COMUNE – CATANIA segretario.generale@comune.catania.it ☒ COMUNE – ACIREALE segreteria.sindaco@comune.acireale.ct.it ☒ COMUNE – RIPOSTO protocollo@pec.comune.riposto.ct.it ☒ COMUNE- ACICASTELLO sindaco@comune.acicastello.ct.it ☒ AUSL 3 - CATANIA uovetcatania@pec.aspct.it ☒ AUSL 3 - DISTRETTO ACIREALE uovetacireale@pec.aspct.it ☒ AUSL - DISTRETTO DI GIARRE uovetgiarre@pec.aspct.it ☒ COMMISSARIATO P.S PORTO CATANIA Polmare.ct@poliziadistato.it ☒ COMANDO PROVINCIALE C.C. – CATANIA provctcdo@carabinieri.it ☒ COMANDO PROVINCIALE G.d.F. – CATANIA Ct0500000p@pec.gdf.it ☒ COMANDO SQUADRA NAVALE G.d.F. PORTO-CATANIA Ct1100000p@pec.gdf.it Ct110.protocollo@gdf.it ☒ COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – CATANIA poliziamunicipale@comune.catania.it ☒ COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ACIREALE poliziamunicipale@comune.acireale.ct.it ☒ COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ACICASTELLO poliziamunicipale@comune.acicastello.ct.it ☒ COMANDO POLIZIA MUNICIPALE RIPOSTO poliziale@comune.riposto.ct.it ☒ MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO – CATANIA maas@maas.it ☒ MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO ACITREZZA ☒ SOCIETA' COOPERATIVA GENTE DI MARE –VIA G. LEOPARDI, 74 - CATANIA gentedimare1991@pec.cedacoop.com ☒ COOPERATIVA DEL GOLFO – VIA SANTA SOFIA, 55 – CATANIA urzigaetano@legalmail.it ☒ GAMBERO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA – VIA G. LEOPARDI, 74 – CATANIA gamberorosso@arubapec.it	☒ PESCA AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA – VIA A. CARACCILO, 104 – CATANIA Coop.pescaazzurra@legalmail.it ☒ SINERGIA PESCA SOCIETA' COOPERATIVA – VIA PROVINCIALE, 3/B – Acireale (CT) sipesca@pec.it ☒ SOCIETA' COOPERATIVA PICCOLA PESCA AZZURRA - VIA A. CARACCILO, 104 – CATANIA Piccolapescaazzurra@pec.it ☒ SOCIETA' COOPERATIVA STELLA MARINA – VIA TRIPOLI, 114 – Acicastello (CT) Stellamarina@impresapec.it ☒ CAPITANERIE DI PORTO/UFFICI LOCALI MARITTIMI/DELEGAZIONI DI SPIAGGIA – ☒ DISTRIBUZIONE INTERNA UFFICI CAPITANERIA CATANIA
--	---



**MINISTERO DEI TRASPORTI
GUARDIA COSTIERA CAPITANERIA DI PORTO
CATANIA**

ORDINANZA N°92 DEL 18/11/2014

**DISCIPLINA DELLO SBARCO DI PRODOTTI ITTICI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
CATANIA**

Il C.A. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Catania;

- VISTA** La legge n° 283 del 30 Aprile 1962, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** L' art. 59 del regolamento al Codice della Navigazione e l'art. 97 del D.P.R. 1639/1968
- VISTO** il D.P.R. 2 Ottobre 1968, n° 1639 e successive modifiche ed integrazioni ,
concernente la disciplina della pesca marittima ;
- VISTO** il Regolamento CE n° 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO** il Decreto L.vo n° 153 del 26 Maggio 2004, "attuazione della Legge 7 marzo 2003 n°38, in materia di pesca marittima;
- VISTO** il Decreto L.vo n° 154 del 26 Maggio 2004, "modernizzazione della pesca marittima e dell' acquacoltura;
- VISTA** il Regolamento CE n° 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO** il Regolamento CE n° 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO** il Regolamento CE n° 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTA** La Conferenza Permanente Rep. N° 2674 del 16/Novembre/2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, afferente i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 Giugno 2003, n° 131, , avente per oggetto le "Linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria"
- VISTO** il D. Lgs n° 193/2007 attuativo della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

- VISTO** il Regolamento CE n° 1967/2006 (c.d. Mediterraneo) relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar mediterraneo;
- VISTA** La legge 99/2009 (Art. 18) relativo alle “Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici;
- VISTA** il Regolamento (CE) n° 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonchè il relativo regolamento di esecuzione nr. 404/2011 della Commissione;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute DGSAN Nr. di Protocollo 25442-P in data 10.08.2010 con la quale vengono stabilite le modalità di controllo sanitari presso i punti di sbarco e sulle operazioni di trasporto di prodotti della pesca al primo stabilimento di destinazione.
- VISTA** la nota prot. N. 84157 in data 22.11.2010 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con la quale ha richiesto che venissero individuati i punti di sbarco di questo Circondario Marittimo ai fini dell’espletamento dei dovuti controlli sanitari;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale in data 10 novembre 2011 recante adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale in data 28 dicembre 2011 recante le procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dall’art. 9 del D.M. 10 novembre 2011
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 recante “misure per il riassetto della normativa di pesca”
- VISTA** l’Ordinanza Nr. 01/2013 della Capitaneria di porto di Catania in data 18.01.2013
- VISTI** i Verbali di riunione tenutasi presso questa Capitaneria di Porto in data 29.04.2013 ed in data 26.06.2014;
- RITENUTO** opportuno e necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo del pescato presso i porti/sorgitori ricadenti nell’ambito di giurisdizione del Circondario marittimo di Catania, finalizzate anche ad implementare l’attività ispettiva, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, di concerto con le competenti Autorità Sanitarie locali, del prodotto ittico sbarcato, in applicazione ed attuazione dei vigenti Regolamenti Comunitari e dalle discendenti normative Nazionali;

ORDINA

ARTICOLO 1

Definizioni

Al fini della presente ordinanza si intendono per:

- 1) PRODOTTI ITTICI:** tutti gli animali marini o parti di essi, fatta esclusione per i mammiferi acquatici destinati al consumo umano;

- 2) **PUNTO DI SBARCO:** tratti di banchina/e portuali, individuata/e dalla presente ordinanza, quali luoghi dove devono avvenire le operazioni di sbarco dei prodotti ittici;
- 3) **TRAVASO IN BANCHINA:** tutte le operazioni necessarie per il trasferimento del prodotto ittico, dall'unità da pesca al veicolo autorizzato al trasporto del prodotto stesso;
- 4) **PRODUZIONE PRIMARIA (Reg. CE 178/02 art. 3 punto 17) :**
comprende le attività di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca, in vista dell'immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse se svolte a bordo di navi da pesca (macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento) Tali operazioni includono, inoltre, il trasporto ed il magazzinaggio dei prodotti della pesca dal luogo di produzione al primo stabilimento di spedizione;
- 5) **COMMERCIALIZZAZIONE:** qualsiasi forma di immissione nel mercato dei prodotti ittici. Per commercio al "dettaglio" si intende la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e di istituzioni, i ristoranti e le strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

La presente Ordinanza si applica alle unità da pesca autorizzate alle catture di specie ittiche che effettuano e/o intendano effettuare operazioni di sbarco/travaso ed operazioni di commercializzazione di prodotti della pesca nei porti/approdi designati, ricadenti nel Circondario Marittimo di Catania, in applicazione delle norme stabilite in seno ai vigenti Regolamenti Comunitari ed alla normativa nazionale richiamata in premessa. Per quanto riguarda specificatamente, le operazioni di sbarco in banchina del prodotto ittico catturato, le stesse sono da effettuarsi **esclusivamente** presso i punti di sbarco del pescato individuati in seno alla presente Ordinanza nel successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

Punti di sbarco/travaso

Nell'ambito dei **porti** ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Catania è consentito lo sbarco dei prodotti ittici catturati, unicamente presso le banchine (punti di sbarco) meglio individuati negli stralci planimetrici che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

PORTO DI CATANIA	PORTO PESCHERECCIO – BANCHINA DOGANA – P.O. NR. 19 (ALTERNATIVO Vedasi Art. 4) (ALLEGATO 1)
PORTO DI OGNINA	TRATTO BANCHINA LATO EST (ALLEGATO 2)
PORTO DI ACITREZZA	TRATTO DI BANCHINA DEL MOLO SUD (P.O. Nr. 6) (ALLEGATO 3)
PORTO DI S.M. LA SCALA	BANCHINA LATO SUD (ALLEGATO 4)
PORTO DI POZZILLO	MOLO DI LEVANTE - Solo Unità da pesca inferiori alle 10 T.S.L. (ALLEGATO 5)
PORTO DI STAZZO	SCALO GURNA PENNELLO IN TESTATA AL MOLO SUD (ALLEGATO 6)

Per quanto concerne il Porto di Catania spetta all'**Autorità portuale di Catania** il compito di provvedere alla collocazione ed alla manutenzione della segnaletica (orizzontale e verticale) e della cartellonistica che indica e disciplina i punti di sbarco, nonché l'adeguamento alle norme vigenti dei predetti punti di sbarco all'interno del porto di Catania ;

Per contingenti motivi di carattere operativo o straordinario, l' Autorità Portuale di Catania, potrà rappresentare, a questa Autorità Marittima per le successive azioni di competenza, una differente individuazione dei punti di sbarco.

ARTICOLO 4

Deroghe

Il Comandante del Porto per ragioni di sicurezza può consentire, occasionalmente, il travaso del pescato in altri punti ritenuti idonei, qualora ciò sia ritenuto necessario a causa di impedimenti o di altri particolari motivi che non consentano l'effettuazione di tali operazioni nei punti di sbarco di cui all'art. 3; Analogamente, l'Autorità Portuale, per improvvisi ed urgenti ragioni di natura commerciale e/o altre motivazioni/valutazioni riconducibili alla propria competenza in ambito portuale, può richiedere all'A.M. di consentire lo sbarco ed il travaso del pescato in altri punti ritenuti idonei. Di quanto sopra dovrà comunque essere notiziata l'Autorità Sanitaria Provinciale – ASP – Servizio Veterinario ed eventuali Organi/Enti deputati all'attività di controllo sulle attività di pesca. In tali circostanze, e solo alternativamente ai punti di sbarco individuati in "Porto pescherecci" e "Banchina Dogana", sarà possibile utilizzare, ai fini delle operazioni di sbarco/travaso in banchina, **il posto di ormeggio nr. 19.**

ARTICOLO 5

Rispetto delle condizioni igienico sanitarie

Durante le operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato per il successivo carico su vettori stradali autorizzati, dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme in materia igienico – sanitaria in ottemperanza alle direttive Comunitarie – Nazionali dettate dalla competente Autorità Sanitaria, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria non espressamente richiamate nella presente ordinanza.

Durante le operazioni di sbarco deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei, l'impiego di personale non autorizzato e/o errate manipolazioni.

I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico, dovranno essere in possesso dei previsti requisiti di legge, in riferimento alle autorizzazioni sanitarie ed alla idoneità del veicolo stesso.

Sono vietate lavorazioni del prodotto in banchina.

A termine delle operazioni di travaso dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato

ARTICOLO 6

Esclusioni

1) **Esclusivamente ai fini della commercializzazione**, la presente Ordinanza non si applica in caso di cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità di prodotti ittici da un pescatore professionale al consumatore, **il che in ogni caso, non esime** tali soggetti dal rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti norme igienico sanitarie e dalle altre normative che regolamentano l'attività di pesca.

2) **Ai fini del comma precedente si considera “piccola quantità”** il prodotto della pesca venduto direttamente dal peschereccio al consumatore il cui valore non sia superiore a **50 euro al giorno** per consumatore finale. (Art. 3 comma 2 D.M. 10 novembre 2011)

ARTICOLO 7

Controllo delle catture – Compilazione “Logbook” e “Dichiarazione di sbarco”

- 1) A norma del Regolamento Ce 1224/2009 e del Regolamento Ce 404/2011, è **fatto obbligo, ai Comandanti delle Unità da Pesca con lunghezza maggiore di 10 mt (LFT), di annotare sul “Giornale di Bordo” (Elettronico o cartaceo modello atlantico) i quantitativi di pescato, superiori ai 50 Kg in peso fresco**, delle specie ittiche indicate nella tabella facente parte integrante del giornale di pesca;
- 2) A norma del Regolamento Ce 1224/2009 e del Regolamento Ce 404/2011, è **fatto obbligo, ai Comandanti delle Unità da Pesca con lunghezza maggiore di 10 mt (LFT), di redigere la dichiarazione di sbarco in cui vi sono annotati tutti i prodotti ittici sbarcati inclusi anche i prodotti ittici non annotati sul giornale di bordo (inferiori a 50 kg).**

ARTICOLO 8

(Prescrizioni per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca)

Fermo restando che i veicoli adibiti al trasporto dei prodotti ittici devono rispettare le vigenti normative in materia di circolazione stradale e nello specifico di accesso alle aree portuali, nonché alle prescrizioni di natura igienico sanitaria, ai conducenti dei predetti mezzi è fatto assoluto divieto di:

- Sostare, con i veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca, sulle banchine portuali oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di travaso dei prodotti ittici;
- Di sversare in banchina e/o in mare qualunque residuo liquido e non derivante dalle operazioni di travaso dalle unità da pesca ai mezzi, ovvero dallo scongelamento del pescato all'atto del posizionamento negli appositi contenitori/imballaggi per il trasporto.

ARTICOLO 9

(Comunicazioni preventive)

1. I Comandanti delle unità da pesca devono comunicare, un'ora prima dell'ingresso in porto, a mezzo VHF o telefono, alla locale Autorità Marittima, l'intenzione di effettuare le operazioni di sbarco del pescato.

2. Analoga comunicazione, di cui al precedente comma 1, dovrà essere effettuata dai Comandanti di unità da pesca in transito, iscritti in altri Compartimenti Marittimi, che intendano effettuare lo sbarco dei prodotti ittici nelle zone indicate dalla presente ordinanza.

ARTICOLO 10

(Sanzioni)

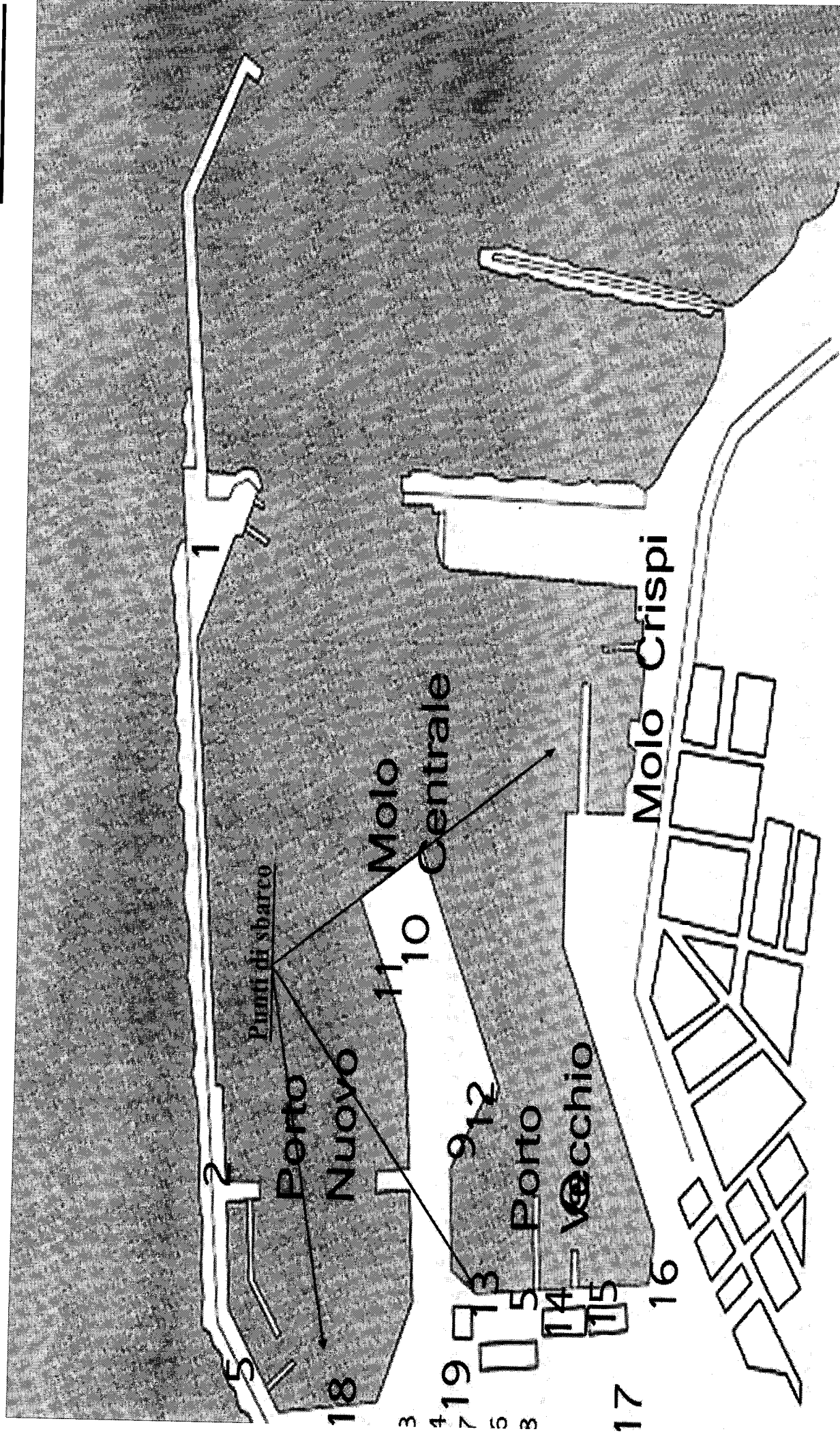
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato ovvero non sia espressamente richiamato dalle disposizioni di legge in premessa citate, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione per inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dettate dall' Autorità Marittima.

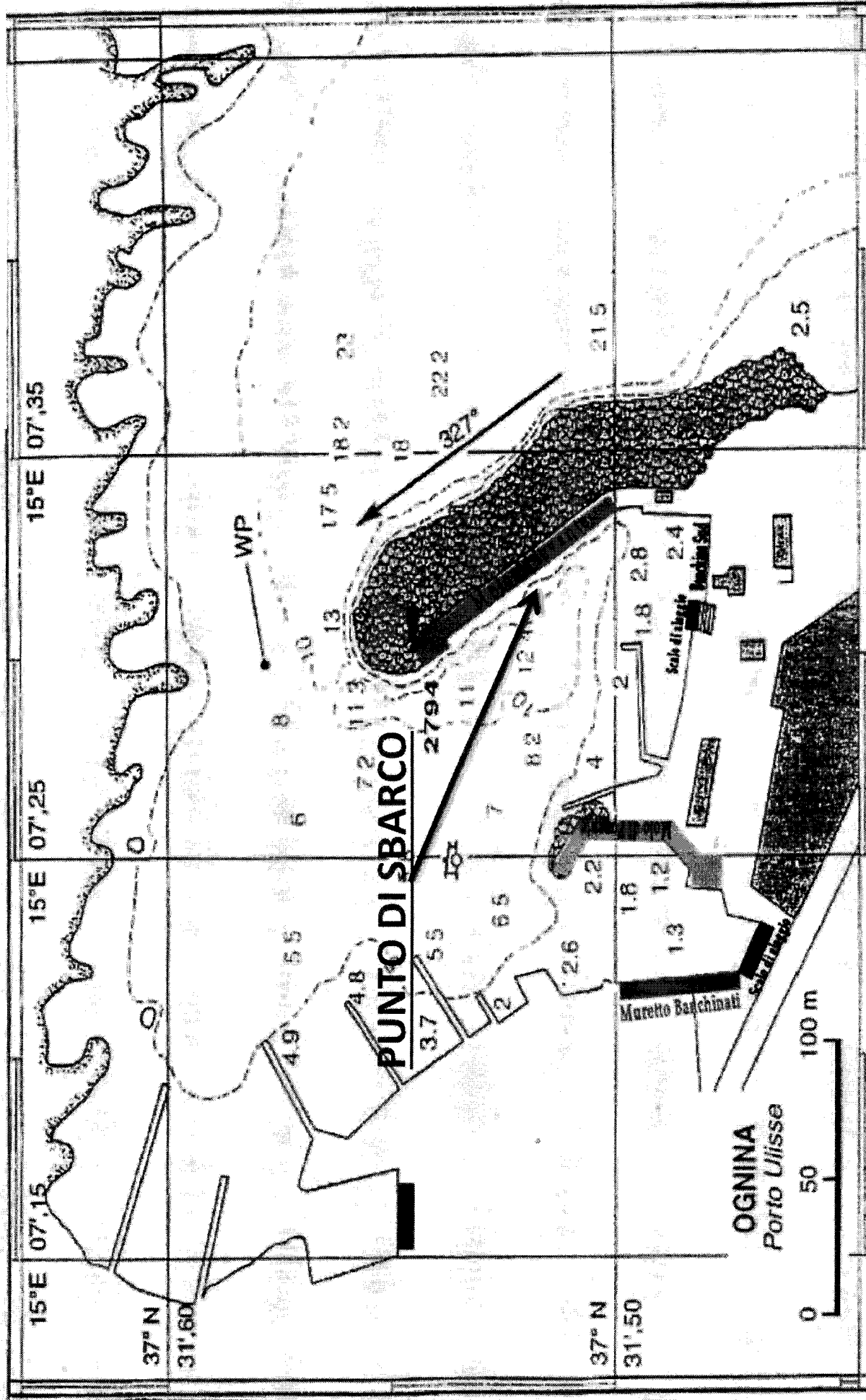
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

La pubblicità del presente provvedimento verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Catania, all'albo Pretorio dei Comuni rivieraschi, l'inclusione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e www.catania.guardiacostiera.it, l'invio a tutti gli Uffici Marittimi presenti sul territorio nazionale ed opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e associazioni di categoria.

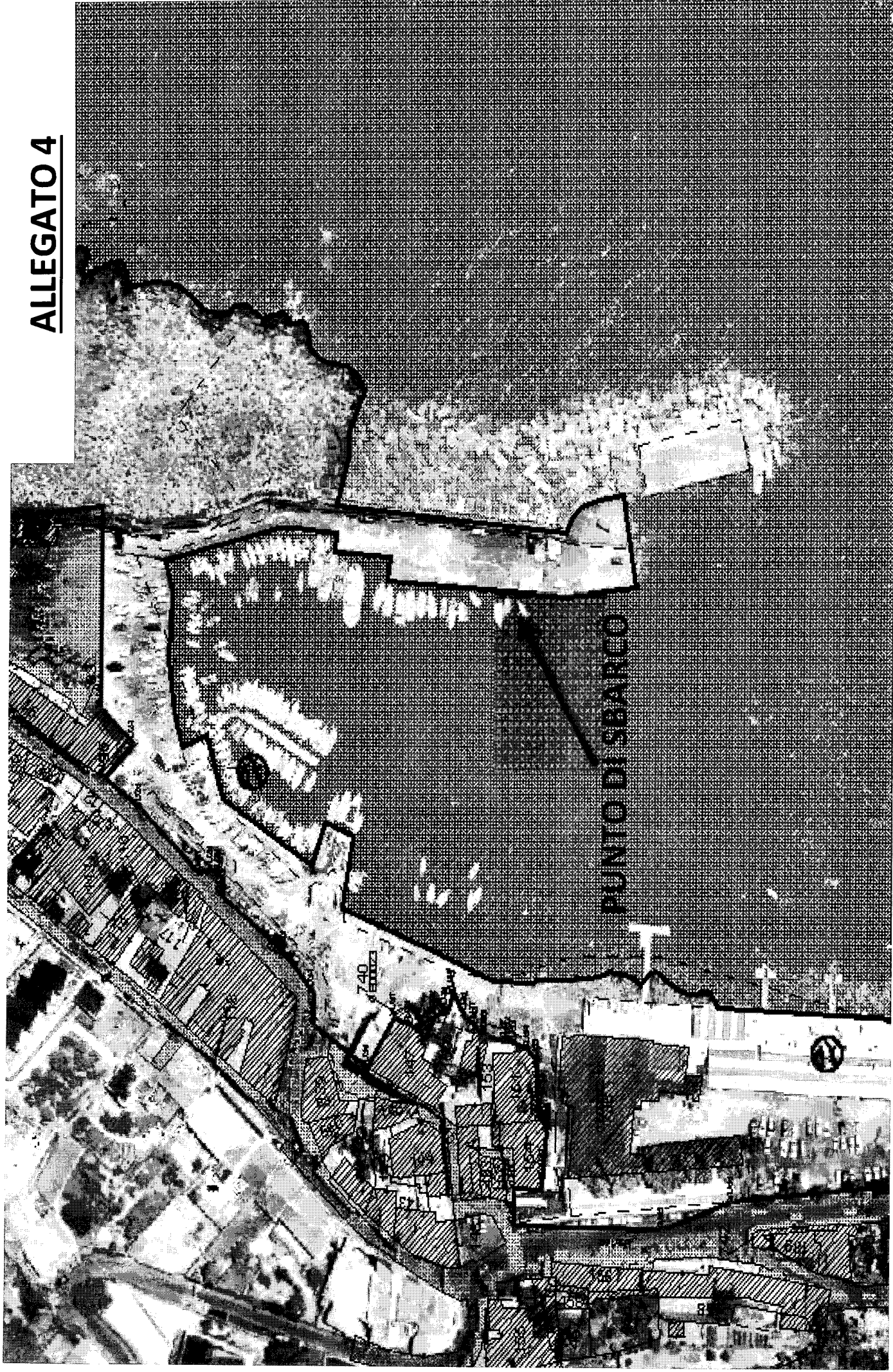
Catania, 18 Novembre 2014

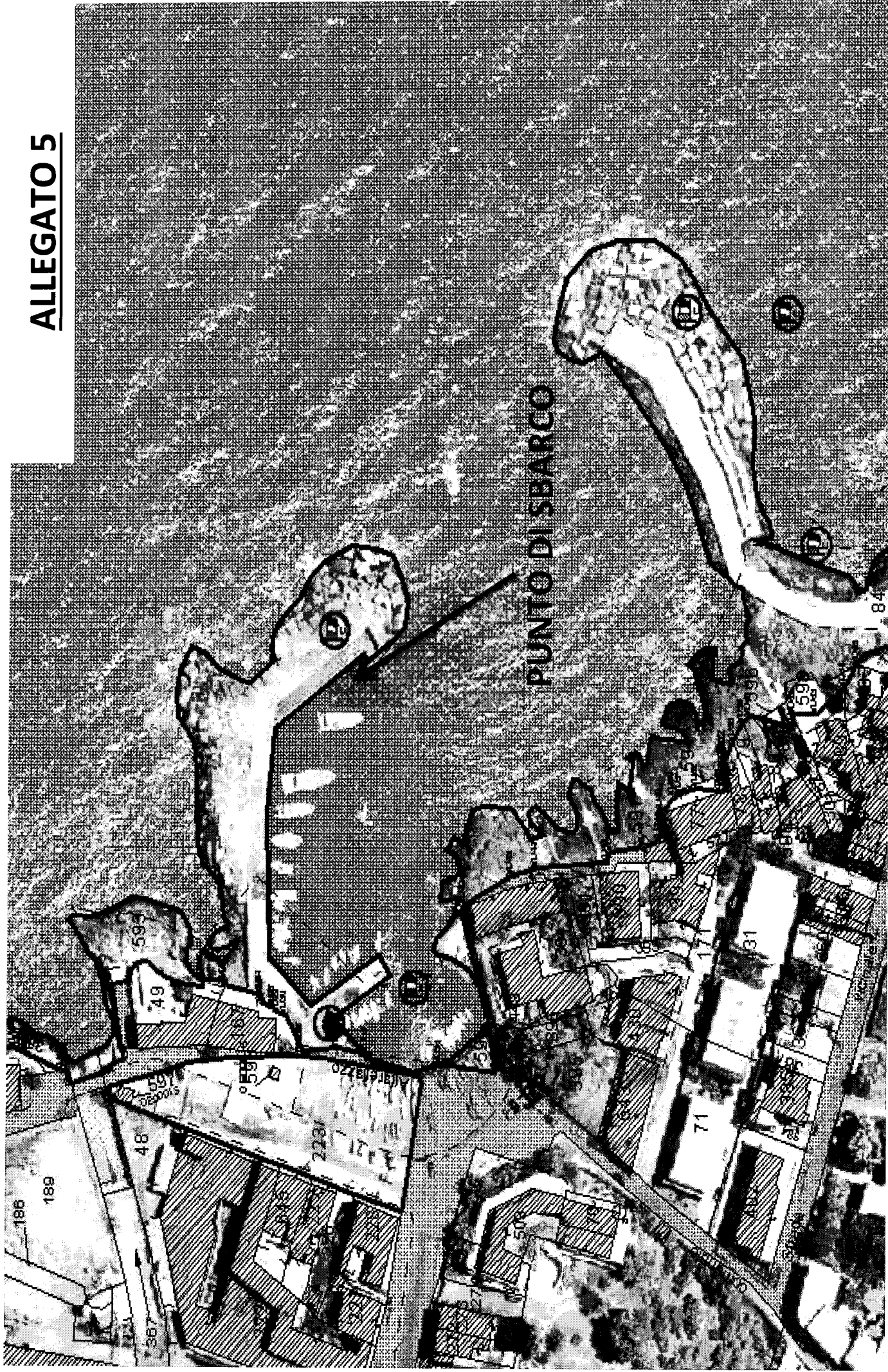
**F.TO
IL COMANDANTE
C.A. (CP) DOMENICO DE MICHELE**











PORTO DI POZZILLO

